



Circolare: 97/2020

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-10538/I.3

Loro Sedi

Data.: 21 settembre 2020

Oggetto: Decreto semplificazioni:
Riduzione dei termini di durata dei procedimenti amministrativi

Facendo riferimento alla Circolare n. 90/2020 si informano gli Ordini in indirizzo che il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO).

Sono quindi confermate le indicazioni date con la circolare citata che per comodità si riportano integralmente.

Si ricorda, innanzitutto, che i termini si riferiscono esclusivamente ai procedimenti amministrativi che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza di parte o che devono essere avviati d'ufficio con conseguente dovere della pubblica amministrazione di concluderli con l'adozione di un provvedimento.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono procedimenti amministrativi – nei termini sopra descritti – i procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione degli iscritti predisposti dai singoli Ordini.

Rimangono escluse, invece, le attività di carattere meramente informativo, come le risposte ai quesiti o le comunicazioni istituzionali, che evidentemente non possono essere considerati procedimenti amministrativi.

Tanto premesso, deve evidenziarsi come l'art. 2 della legge n. 241/1990 prevedeva, già prima delle modificazioni introdotte dal decreto semplificazioni, che le amministrazioni statali adottassero un apposito regolamento in cui individuare i termini, non superiori a 90 (novanta) giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, con applicazione, in mancanza, del termine residuale di 30 (trenta) giorni.

Con il decreto semplificazioni il Legislatore, al fine di garantire una maggior trasparenza dell'azione amministrativa e snellire, ove possibile, i tempi di conclusione dei procedimenti, ha aggiunto all'art. 2 della legge 241/1990 il comma 4- bis ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo*" (si veda l'art. 12, c. 1, lett. a, del decreto semplificazioni).



L'art. 12, c. 2, del decreto semplificazioni ha previsto, inoltre, che *“Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Alla luce della normativa sopra citata si rimarca, pertanto, la necessità, per gli OPI, di procedere ad una verifica di tutti procedimenti amministrativi di propria competenza e delle relative tempistiche di conclusione.

Laddove non sia stato ancora adottato un apposito regolamento, si invita l'Ordine sprovvisto ad adottarlo in tempi celeri con espressa indicazione dei termini di conclusione.

Nel caso in cui il regolamento sia stato già adottato, l'Ordine dovrà effettuare, invece, una ricognizione e verificare, entro il 31 dicembre 2020, se vi sia la possibilità di rideterminare in riduzione i termini già previsti.

Si evidenzia, infine, che il mancato rispetto dei termini procedurali può costituire una fattispecie di silenzio-inadempimento, con conseguente possibile responsabilità dell'ente per danno da ritardo.

Giova altresì far presente che all'art. 1 della legge 24/90 è aggiunto il comma 2-bis che dispone che *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli